

INFORMATIVA N. 098

Trento 05.03.2008

Settore : **Varie**Oggetto : **DIMISSIONI VOLONTARIE: DA OGGI È OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL NUOVO MODELLO**Riferimenti : **Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro prot. n. 1692 del 4 marzo 2008**

DIMISSIONI VOLONTARIE: DA OGGI È OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL NUOVO MODELLO

A seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale del 21 febbraio 2008, concernente l'adozione del modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, il Ministero del Lavoro con **lettera circolare prot. n. 1692 del 4 marzo 2008** ha fornito gli indirizzi attuativi ed operativi per la corretta applicazione della nuova procedura.

In particolare, si evidenzia che **da oggi 5 marzo 2008** il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dal rapporto di lavoro dovrà personalmente o tramite un suo delegato (Servizi per l'Impiego, Comuni, DPL, DRL, Sindacati/Patronati):

- registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it)
- compilare on-line il modello, inserendo le informazioni richieste, compresa la data delle dimissioni;
- ritirare la ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai dati di invio (numero di protocollo). Da tale momento decorrono i 15 giorni di validità del modulo.
- inviarlo telematicamente e stamparne copia per il datore di lavoro.
- in via alternativa il lavoratore può pre compilare il modulo, registrandosi al sito del Ministero ed in seguito recarsi presso uno dei soggetti abilitati per la "validazione" di quanto contenuto nel modulo.
- Il datore di lavoro, ricevuto il modello delle dimissioni, deve provvedere a comunicare per via telematica la cessazione del rapporto entro **e non oltre 5 giorni, a prescindere dall'eventuale preavviso dato.**

Tale obbligo interessa i titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

- lavoro dipendente;
- co co co a progetto e non;
- associazione in partecipazione;
- collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 ("mini co.co.co.");
- soci di cooperative.

Come si ricorderà (vedi Aggiornamento AP n. 80/2008), dal 23 novembre 2007 è entrata in vigore la **Legge n. 188 del 17 ottobre 2007**, recante disposizioni relative alle modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei prestatori d'opera.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tale provvedimento, al fine di eliminare la pratica delle “dimissioni in bianco” fatte firmare all’inizio del rapporto di lavoro ed utilizzate successivamente per poter risolvere il rapporto, ha disposto che:

- la lettera di **dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa** del lavoratore subordinato o del prestatore d’opera, volte a manifestare il recedere dal contratto di lavoro,
- deve essere **presentata**, pena la sua nullità, mediante un **apposito modello** realizzato dal Ministero del Lavoro.

In attuazione di tali disposizioni legislative, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

- con il **Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008** (G.U. n. 42/2008), ha istituito il modello per la comunicazione delle dimissioni volontarie (**MDV**) rassegnate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro;
- con **lettera circolare n. 1692 del 4 marzo 2008** ha fornito le **istruzioni operative** per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste nello stesso decreto.

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE (MDV)

Il **modello telematico** predisposto dal Ministero del Lavoro (di seguito allegato):

- è **operativo da oggi 5 marzo 2008** (ovvero trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto interministeriale che lo ha istituito),
- **sostituisce ogni altro modello** utilizzato per la comunicazione delle dimissioni volontarie (in altre parole, quindi, le dimissioni presentate con un modello diverso da quello ministeriale sono **nulle**);
- è **valido su tutto il territorio nazionale** ed è dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione;
- ha una **validità limitata nel tempo** (dalla data di emissione fino al **15° giorno successivo**). Delimitando a 15 giorni la validità temporale del modello MDV, si elimina infatti la pratica delle “dimissioni in bianco” in quanto si rende certo il periodo durante il quale il lavoratore ha manifestato la propria volontà a recedere dal rapporto di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’utilizzo del modello informatico (MDV) per le dimissioni volontarie riguarda **tutti i casi di recesso unilaterale** del lavoratore, previsti dall’articolo 2118 del codice civile (“*recesso dal contratto a tempo indeterminato*”) nel **rispetto del preavviso**, la cui obbligatorietà **non viene meno**.

nota bene

Preme evidenziare che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le dimissioni volontarie previste dall’articolo 2118 del codice civile e pertanto **non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali**, che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti che sanciscono la libera manifestazione del consenso.

In altre parole, quindi, in caso di risoluzione consensuale del rapporto **non è necessario utilizzare il nuovo modello telematico** né rispettare le indicazioni del Decreto 21 gennaio 2008.

Da ultimo, la legge n. 188 del 2007 **non si applica, sia nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo**, perché il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato dalla legge speciale del Codice di Navigazione e non dal Codice Civile, che la medesima legge n. 188/2007 richiama per individuare il fenomeno delle dimissioni volontarie, **che nei confronti degli amministratori di società**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Casi particolari

Se un lavoratore recede dal rapporto di lavoro utilizzando una **comunicazione informale** o comunque una **forma diversa** rispetto al modello telematico istituito dal Ministero, tale atto **non è in grado** di produrre i suoi effetti. In tal caso, il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a compilare il nuovo modello telematico nel rispetto delle modalità di cui al Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore receda dal rapporto di lavoro **in modo informale** e **non sia rintracciabile**, resta ferma la possibilità da parte dei CCNL di ritenere tale comportamento un fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di dimettersi. Anche in assenza di esplicita previsione nella contrattazione collettiva appare possibile, sia pure in casi del tutto residuali, che la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro assuma valore di fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di dimettersi senza l'attivazione della procedura delle dimissioni volontarie.

Qualora non si tratti di un rapporto di lavoro subordinato (ma, piuttosto, di collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione ..), il datore di lavoro dovrà **provare l'effettiva indisponibilità** del prestatore d'opera alla ripresa dell'attività lavorativa, al fine di risolvere legittimamente il rapporto, anche senza la forma e le modalità indicate nel Decreto Interministeriale.

Allo stesso modo, **non trova applicazione** la regolamentazione prevista nei casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il **periodo di prova**, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro.

Preme sottolineare che **non si applica** la procedura anche nel caso delle "**dimissioni per giusta causa**" in quanto l'istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della legge. n. 188 del 2007

SOGGETTI COINVOLTI

Datori di lavoro

La nuova normativa sulle dimissioni volontarie si applica a **tutti i datori di lavoro**, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro.

Non è prevista alcuna eccezione, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza, né alla dimensione o all'ubicazione territoriale.

In particolare, ai fini dell'adozione del nuovo modello di dimissioni volontarie, si considerano datori di lavoro:

- i **datori di lavoro privati**;
- le **pubbliche amministrazioni** e gli **enti pubblici**;
- le **associazioni**;
- le **Onlus**;
- gli **esercenti delle arti e professioni**;
- le **società cooperative**, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri soci – lavoratori.

Lavoratori

La normativa in esame si applica, dall'altra parte, a:

- **tutti i lavoratori e le lavoratrici** ovvero a coloro che, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, prestano la propria attività nell'impresa con vincolo della subordinazione, nonché
- ai **prestatori o prestatrici d'opera** che, secondo quanto previsto dall'articolo 2222 del codice civile, si impegnano a compiere verso un altro soggetto un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

Soggetti abilitati

La Legge n. 188/2007 ha individuato i seguenti soggetti ai quali ogni lavoratore può rivolgersi per ottenere gratuitamente il nuovo modello per le dimissioni volontarie, indipendentemente dal luogo ove quest'ultimo sia residente o presti la sua attività, nonché, come si vedrà in seguito, per ottenere la validazione delle dimissioni o per farsi assistere nella compilazione dello stesso. Si tratta di:

- **Direzioni provinciali e regionali del lavoro,**
- **Ispettorati del lavoro** delle Province Autonome di **Trento e Bolzano**, nonché della **Regione Siciliana,**
- **Comuni,**
- **Organizzazioni sindacali,**
- **Patronati.**

Questi ultimi due soggetti potranno operare come soggetti abilitati a seguito della sottoscrizione della convenzione il cui schema verrà adottato con il decreto ministeriale.

Preme evidenziare che non si tratta di un elenco tassativo, in quanto l'articolo 1, comma 6 della suddetta legge stabilisce che, per definire puntualmente i soggetti intermediari, è necessario attendere la stipula di apposite convenzioni.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

Le disposizioni del Decreto 21 gennaio 2008 si **applicano** alle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

- **lavoro subordinato** nell'impresa (di cui all'articolo 2094 del codice civile),
- **collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto,**
- **collaborazioni occasionali** di cui all'articolo 61, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 (c.d. "mini co.co.co."),
- **associazione in partecipazione** di cui all'articolo 2549 del codice civile (solo se caratterizzata dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali),
- **lavoro domestico,**
- **lavoro tra soci e cooperative** (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001).
- lavoro nella pubblica amministrazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Come sopra anticipato, lo scopo della Legge n. 188/2007 è quello di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco". È quindi necessario che la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro in corso venga asseverata da un terzo soggetto (diverso, quindi, dal lavoratore e dal datore di lavoro) in grado di **validare tale volontà** attraverso il sistema informatico MDV.

Sono **abilitati** ad accedere al sistema informatico **esclusivamente**:

- i **lavoratori** che intendono recedere da un contratto di lavoro, ovvero
- uno dei **soggetti abilitati** individuati dal legislatore (Direzioni provinciali e regionali del lavoro, Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché della Regione Siciliana, uffici comunali, Organizzazioni sindacali, Patronati).

La **registrazione**, che deve essere effettuata in un'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it, consente il riconoscimento dell'utente e quindi la certezza dell'identità.

Una volta effettuato l'accesso, l'utente può **compilare il modulo**, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la data delle dimissioni, qualora già decisa.

Terminata la compilazione, il modello viene **protocollato**, gli viene attribuito un codice univoco e una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai "dati di invio" che permettono la non contraffabilità e la decorrenza dei 15 giorni che segnano la validità delle dimissioni. Questa ricevuta può essere stampata e consegnata al lavoratore.

Riassumendo, quindi, ciascun lavoratore che intende recedere dal rapporto di lavoro in corso può:

- registrarsi sul sito internet del Ministero del lavoro (nell'apposita area dedicata alle dimissioni volontarie) e **compilare autonomamente** il modello MDV; oppure
- **recarsi presso un ente abilitato** e farsi assistere nella compilazione del modello.

Tuttavia, qualora il lavoratore **compili direttamente** il modello sul sito Internet del Ministero, dovrà comunque recarsi presso uno dei soggetti abilitati per la “**validazione**” di quanto contenuto nello stesso, attraverso un'apposita funzione del sistema che certifica che tra la data di rilascio del modulo e la data di decorrenza delle dimissioni non siano trascorsi più di 15 giorni.

Qualora il lavoratore si rechi direttamente da un soggetto abilitato, il sistema consente che la compilazione del modello e la validazione delle dimissioni avvenga **contestualmente**.

Tali modalità rendono valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 188/2007, in quanto il modello contiene i seguenti “dati essenziali”:

- data certa e codice univoco di rilascio e compilazione del modulo,
- data e codice univoco di validazione.

Solo così il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, ove accettate, considerare rescisso il contratto di lavoro.

Il sistema telematico delle dimissioni volontarie costituisce parte integrante del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, in quanto a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore dovrà seguire, **entro cinque giorni dalla decorrenza delle stesse**, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro, a prescindere dalla durata del preavviso.

IL MODELLO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Il modello per le dimissioni volontarie, di seguito allegato, si compone delle seguenti **sezioni** (Quadri):

- dati identificativi del **lavoratore**;
- dati identificativi del **datore di lavoro**;
- dati identificativi del **rapporto di lavoro** dal quale si intende recedere;
- dati identificativi delle **dimissioni**, indicando la data di decorrenza ed il motivo delle stesse;
- dati identificativi del soggetto delegato (**soggetto abilitato**), nonché una serie di dati che rilascia il sistema atti a identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo:
 - la marca temporale (numero di protocollo);
 - il codice alfanumerico progressivo di identificazione

Tale modello, come sopra anticipato, è direttamente disponibile al lavoratore o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati sul sito Internet www.lavoro.gov.it, con le modalità che vengono descritte dettagliatamente in un allegato tecnico, che definisce i caratteri di non contraffabilità e non falsificabilità.

Rispetto alla versione pubblicata sull'Aggiornamento AP n. 80/2008, il modello MDV è stato modificato e semplificato dallo stesso Ministero, che ha provveduto ad eliminare una serie di campi “superflui”. Più precisamente, il modello ora non richiede più le seguenti informazioni:

- nella sezione “datore di lavoro”, non esiste più il campo relativo al settore di appartenenza,
- nella sezione “rapporto di lavoro” sono stati eliminati i campi relativi a: qualifica professionale, livello di inquadramento, ore settimanali medie, CCNL applicato, retribuzione/compenso, tipo lavorazione, giornate lavorative previste, socio lavoratore,
- nella sezione “dati invio” è stata modificata la descrizione dei campi, eliminando il riferimento al fatto che il lavoratore possa autonomamente inviare il modello senza avvalersi dell'assistenza di un soggetto abilitato.

RIPRODUZIONE VIETATA

FAC-SIMILE

Modulo Dimissioni Volontarie

Sezione 1 - Lavoratore

codice fiscale	<input type="text"/>	secco	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	data di nascita	<input type="text"/>
cognome	<input type="text"/>	nome	<input type="text"/>			
comune o stato estero di nascita	<input type="text"/>	cittadinanza	<input type="text"/>			
tipo documento	<input type="text"/>	numero documento	<input type="text"/>			
motivo del permesso	<input type="text"/>	scadenza permesso	<input type="text"/>			
comune di domicilio	<input type="text"/>	cap	<input type="text"/>			
indirizzo di domicilio	<input type="text"/>					

Sezione 2 - Datore di Lavoro

codice fiscale	<input type="text"/>		
denominazione	<input type="text"/>		
comune sede di lavoro	<input type="text"/>	cap sede di lavoro	<input type="text"/>
indirizzo sede di lavoro	<input type="text"/>		

Sezione 3 - Rapporto di Lavoro

data inizio	<input type="text"/>	tipo orario	<input type="text"/>
tipologia contrattuale	<input type="text"/>		

Sezione 4 - Dimissione

data decorrenza dimissioni	<input type="text"/>
motivo delle dimissioni	<input type="text"/>

Sezione 5 - Dati Invio

soggetto delegato che presenta MDV	<input type="text"/>
codice fiscale del soggetto delegato a presentare MDV	<input type="text"/>
tipo comunicazione	<input type="text"/>

data _____

firma _____

FAC-SIMILE

RIPRODUZIONE VIETATA